



## **IL TAR LAZIO CONFERMA LA NON OBBLIGATORIETA' DEL VACCINO CONTRO IL COVID**

### **COMMENTO ALLA SENTENZA N. 8446/2021**

A cura dell'[Avv. Michele Alfredo Chiariello](#)

#### **INDICE**

##### **1) PREMESSA**

##### **2) IL FATTO;**

##### **3) IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR;**

##### **4) CONCLUSIONI.-**

**[1]**

#### **PREMESSA**

Con una sentenza, passata un po' in sordina, il Tar Lazio – occupandosi di altra questione, come si vedrà, **ha confermato il principio della non obbligatorietà, attuale, della vaccinazione contro il Covid 19.-**

**[2]**

#### **IL FATTO**

Con il ricorso in commento, alcuni soggetti, collettivamente come associazione e singolarmente, paventando immediato pericolo per la propria salute, impugnavano:

- in via principale, il piano strategico nazionale dei vaccini per la lotta al COVID 19;
- in via secondaria, gli atti della Commissione UE con cui si autorizza l'immissione in commercio di vaccini per il contrasto al COVID (ossia: Pfizer, Moderna ed Astrazeneca), i piani regionali delle suddette vaccinazioni e la determinazione della Agenzia delle dogane legata all'ingresso dei suddetti vaccini.-

**[3]**

#### **IL PERCORSO MOTIVAZIONALE DEL TAR**

Il Collegio laziale, evidenziando alcune lacune “strutturali” del ricorso<sup>1</sup>, lo rigettava, stabilendo che non vi era prova del concreto pericolo, derivante dall’esecuzione degli atti impugnati, nei confronti dei ricorrenti, in quanto:

- risulterebbe infatti sufficiente, onde evitare i paventati pericoli per la propria salute, non prenotarsi per la prima delle due previste dosi. **Ciò nella assorbente considerazione per cui la somministrazione del vaccino è facoltativa e non obbligatoria** nei riguardi dei ricorrenti medesimi;
- l'utilità sperata (evitare pericoli per la propria salute) potrebbe essere egualmente raggiunta anche senza la necessaria previa eliminazione dei provvedimenti qui specificamente impugnati;
- in una complementare prospettiva, dall'eventuale accoglimento, non solo i ricorrenti non ricaverebbero alcuna utilità specifica ma, anzi, un danno irreparabile si produrrebbe per quella (di sicuro non irrilevante) fetta della popolazione che invece – anche per “*dovere civico*” e senso *del bene comune* – intende ancora sottoporsi alla vaccinazione onde efficacemente combattere la pandemia in atto.-

[4]

#### **CONCLUSIONI**

In un periodo molto caldo sul tema, **la sentenza in commento conferma, come detto per inciso, la non obbligatorietà del vaccino contro il Covid19** – al momento tale prevista dalla legge 76/2021 solo per alcune categoria sanitarie e para sanitarie – pur evidenziando come – attraverso quella che si potrebbe definire una “*moral suasion*” amministrativa – ci siano dei doveri civici, il bene supremo della collettività, strumentali rispetto ad una efficace lotta al virus.-

---

<sup>1</sup> In particolare:

- Il difetto di giurisdizione amministrativa nell’impugnazione di provvedimenti della Commissione Europea;
- La mancata evocazione in giudizio degli Enti (Agenzia delle Dogane e Regioni) i cui provvedimenti venivano impugnati;
- La mancata evocazione in giudizio di almeno un controinteressato;
- Il difetto degli elementi per poter definire i ricorrenti, collettivamente, come una associazione, titolare di interessi diffusi e sovra individuali.-